



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 100 in data 20 Aprile 2016**

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica denominato "Bosco Urbano". Comune di Noale (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Aprile 2016 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2016 ns. prot. reg.150647;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Arch. Maurizio Malvestio, per conto della Ditta Proprietaria Fincos Cinque s.r.l., con note pec acquisite ai protocolli regionali ai numeri 52089 e n. 52091 del 10/02/2016 relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità per Piano di Lottizzazione di Edilizia Pubblica denominato "Bosco Urbano" nel Comune di Noale;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.16558 del 3.03.16, acquisito al prot. reg. n.91070 del 7.03.16, della ULSS n.13 che di seguito si riporta:

Vista la documentazione presentata inerente la pratica in oggetto, si prende atto di quanto trasmesso evidenziando che per quanto riguarda la componente "rumore" deve essere rispettato il clima acustico più favorevole alla tipologia di insediamento previsto (classe II - prevalentemente residenziale), anche in assenza di un Piano di zonizzazione acustica comunale, in quanto sono previsti edifici a poche decine di metri dal sedime ferroviario e, pertanto, si ritiene doveroso mettere in atto tutte le possibili misure di protezione dal rumore (barriere, isolamento degli edifici, ecc.). I risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate dallo studio tecnico di progettazione e facenti parte della relazione illustrativa dimostrano valori "rientranti ampiamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento", tuttavia si evidenzia che i suddetti risultati si riferiscono ad una misurazione effettuata in un'unica giornata (anche se nelle 24 h) e in data non recente (giugno '12) e pertanto non può essere presa in considerazione come stima media dei valori di livelli sonori presenti.

- Parere n.5212 del 15.02.16, assunto al prot. reg. al n.92778 dell'8.03.16 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza beni culturali e paesaggio che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 58392 del 15-02-2016, (qui pervenuta in data 15-02-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0003345 del 16-02-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

la variante in oggetto concerne le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al Piano di Lottizzazione di Edilizia Pubblica "Bosco Urbano". L'area su cui si insedierà il nuovo comparto edificatorio (21.103 mq per un totale di circa 17.000 mc) si trova a nord del centro urbano di Noale, e non ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. Valutati i caratteri dell'insediamento – consistente in fabbricati di altezza massima pari a due piani, in continuità tipologica con l'edilizia presente nell'intorno – e considerato che il lotto mira a ricucire il margine urbano di via Bosco dell'Orco anche mediante la creazione di una fascia verde in fregio all'asse ferroviario, si ritiene che lo strumento urbanistico in oggetto non incida in maniera sostanziale sotto il profilo paesaggistico.

Tuttavia, vista la nota n. 2319 del 26-02-2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue: *«la documentazione non presenta dettagli specifici circa la realizzazione degli edifici, con ammessi sottoservizi, viabilità e aree a verde per una superficie totale interessata dai lavori pari a 21.103 mq; ciò implica l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di*



*manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici; nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici, né vincoli di natura archeologica relativi alla parte III dello stesso D.Lgs. Considerato tuttavia che la zona ove ricadono le opere si colloca all'interno del territorio centuriato di Altino e che parte delle stesse potrebbero interessare i limiti centuriali propri di tale suddivisione agraria di epoca romana, considerato altresì che tale areale è interessato da diverse testimonianze archeologiche, tra le quali si ricorda in particolare uno spargimento di materiale di epoca romana non distante dal sito in oggetto, questo Ufficio ravvisa la necessità che la Variante in oggetto sia sottoposta a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo. Ciò non escluderà gli obblighi previsti per la committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 163/2006, art. 95, ai fini della stesura di specifica Valutazione preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti. Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.»*

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, ravvisa la necessità di sottoporre il Piano di Lottizzazione in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere n. 26629 del 15.03.16 acquisito al prot. reg. al n. 152035 del 19.04.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano di Lottizzazione di edilizia pubblica denominato "Bosco Urbano" in Comune di Noale.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.



### Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

### Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere una più opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal Piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite al 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

### Traffico veicolare

Si ritiene opportuno approfondire l'aspetto relativo all'aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento, seppur modesto e con ogni probabilità trascurabile, meriterebbe una stima quantitativa, che tenga conto anche della fase di cantiere.

### Inquinamento acustico

Trattandosi di un insediamento residenziale, è necessario che in sede di progetto ne sia valutata la compatibilità con il contesto acustico esistente. Ciò riveste particolare importanza nel caso specifico, considerato che l'area oggetto dell'intervento si trova all'interno della fascia di pertinenza della ferrovia Venezia - Castelfranco. A questo proposito si sottolinea che le considerazioni riportate a pagina 45 del Rapporto Ambientale Preliminare (*"l'attuale pressione sonora sull'area in esame, generata essenzialmente dal traffico ferroviario, a nord, rientra ampiamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento"*) non sono da considerarsi attendibili, in quanto erroneamente basate sul confronto fra i risultati di un monitoraggio di 24 ore e i limiti stabiliti dalla classificazione acustica.



All'interno della fascia di pertinenza, infatti, i livelli sonori prodotti dall'infrastruttura ferroviaria non concorrono ai livelli di immissione da riferire ai limiti di zona, ma sono soggetti ai specifici limiti stabiliti dal DPR 459/98 (correttamente citati a pagina 44). Le misure per la verifica del rispetto di detti limiti devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'Allegato C, punto 1, del DM 16/03/98. Nella relazione si fa anche riferimento ad una valutazione del rumore ferroviario allegata alla documentazione del PdL, di cui tuttavia a questo servizio non è pervenuta copia. Da questa *"si suggerisce di dimensionare l'isolamento acustico di facciata delle stanze da letto prospicienti l'infrastruttura ferroviaria al valore di 43 dB, maggiorato di 3 dB rispetto al valore definito dal DPCM 5/12/1997"*. Non è chiaro il motivo per cui l'indicazione progettuale debba essere riferita alle sole camere da letto, considerato che la normativa mai distingue fra le diverse destinazioni d'uso dei locali all'interno di un ambiente abitativo. Si ricorda, inoltre, che i livelli sonori prodotti dalle infrastrutture ferroviarie devono essere misurati nell'ambiente esterno.

Alla luce di quanto sopra esposto dovrà quindi essere predisposta una Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008). Qualora le immissioni acustiche dovessero risultare non conformi, si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione.

Per quanto riguarda le fasi di cantiere per la realizzazione dell'intervento, inoltre, si dovranno adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori abitativi limitrofi.

#### **Inquinamento luminoso**

Nel documento non è presente un'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di impianti di illuminazione esterna. Si fa tuttavia riferimento alla Legge Regionale n.22/97 non più in vigore, in quanto sostituita dalla Legge Regionale 17/09. Si fa pertanto presente che, qualora impianti di illuminazione esterna dovessero essere installati (ad esempio per i parcheggi, per i vialetti di accesso, o altro), dovrà essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09 che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

#### **Inquinamento Elettromagnetico**

Campi elettromagnetici a bassa frequenza: in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

#### **Suolo/Sottosuolo**

L'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2 comma 1 lettera d), relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo, in particolare il paragrafo 5.3 non tiene in considerazione la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV e Provincia di Venezia, 2008). Inoltre il capitolo 6 "Stima degli effetti" (pag. 52) non tiene conto degli effetti negativi del consumo di suolo in quanto non considera per il suolo il valore delle funzioni



ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale,
- ruolo fondamentale come habitat.

Non è condivisibile quanto riportato a pagina 57 della relazione e cioè che *"l'impatto generato dalla sottrazione di suolo è ritenuto di impatto negativo ma modesto in quanto si tratta di un lotto parzialmente incolto inutilizzato"* visto che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre (l'intervento prevede l'eliminazione di circa 14.000 mq di suolo), rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e i servizi forniti dal suolo quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si riportano alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio le funzioni supportate dal suolo.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Parere del 4.04.16 acquisito al prot. reg. al n.131884 del 5.04.16 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia che di seguito si riporta:



Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia",

- premesso che l'area interessata dal Piano di lottizzazione in esame è accessibile da Via Bosco dell'Orco già servita da rete di fognatura nera e da rete acquedottistica;
- considerato che VERITAS S.p.A. con Prot. 65817 del 07/08/2015 ha fornito parere preventivo condizionato a specifiche prescrizioni per la realizzazione della rete fognaria a servizio del Piano di lottizzazione;
- considerato che VERITAS S.p.A. successivamente con nota Prot. 23074 del 29.03.2016 ha espresso parere favorevole per la realizzazione della rete acquedottistica a servizio del Piano di lottizzazione nella quale si esplicita che:
  - in Via Bosco dell'Orco dentro la fascia di rispetto del trenta metri dalla rotaia, al lato nord ovest, mappale n. 52 del foglio n. 8 del Comune di Noale, è presente una condotta idrica di adduzione, si prescrive di mantenere tale area libera da qualsivoglia ingombro e accessibile ai mezzi operativi di Veritas (allegata cartografia Veritas con in indicate le condotte idriche ed estratto mappa dell'area oggetto di prescrizione);
  - per l'erogazione del servizio idrico integrato è necessario presentare apposita domanda presso gli sportelli Veritas;
  - per gli edifici che superano i tre piani fuori terra, è consigliata l'installazione dell'autoclave con un accumulo idrico. Tale accumulo deve essere calcolato considerando una dotazione procapite giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile dal singolo utente nelle 24 ore.
- considerato che il Piano di lottizzazione, in questione non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

ritenendo di far proprie le considerazioni di VERITAS S.p.A., riportate nei pareri espressi e non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione, in oggetto, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza con le seguenti prescrizioni:

1. in Via Bosco dell'Orco dentro la fascia di rispetto dei trenta metri dalla rotaia, al lato nord ovest, mappale n. 52 del foglio n. 8 del Comune di Noale, è presente una condotta idrica di adduzione, si prescrive di mantenere tale area libera da qualsivoglia ingombro e accessibile ai mezzi operativi di Veritas (allegata cartografia Veritas con in indicate le condotte idriche ed estratto mappa dell'area oggetto di prescrizione);
2. per l'erogazione del servizio idrico integrato è necessario presentare apposita domanda presso gli sportelli Veritas;
3. per gli edifici che superano i tre piani fuori terra, è consigliata l'installazione dell'autoclave con un accumulo idrico. Tale accumulo deve essere calcolato considerando una dotazione procapite giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile dal singolo utente nelle 24 ore;
4. I progetti di allacciamento alla rete di fognatura e di acquedotto siano conformi alle specifiche fornite da VERITAS S.p.A. e che da quest'ultimo soggetto siano verificati e validati.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 43/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante al Piano di Lottizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica denominato "Bosco Urbano", nel Comune di Noale (VE).



Pratica n. 3205

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Michele Artusato, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 50155 del 09/02/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame non viene riconosciuta per l'istanza in argomento alcuna ipotesi;

CONSIDERATO che tale dichiarazione e relazione tecnica manifestano esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto esse sono formalmente e sostanzialmente imperfette;

PRESO ATTO che l'intervento prevede una superficie di 21.103 mq, con un volume di 16.692 mc realizzabile per i nuovi insediamenti, e una superficie complessiva destinata a verde, parcheggi e percorsi pedonali e ciclabili di 8.742 mq;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi



